



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 28/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Testo

Testo

Testo

Testo

RICORRENTE

contro:

SOA S.C.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. M.Giancaspero giusta procura in atti

RESISTENTE

nonchè

IPA SUD S.P.A.e MAIORA S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv.FATIGATO
PASQUALE P. giusta procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1.8.2014, il socio lavoratore *Testo* Ruggieri, dipendente della ESDRA SOCIETA COOPERATIVA S.C.R.L., dal 13.3.2006, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lamentava di aver svolto mansioni di "preparatore del reparto secchi", osservando l'orario di lavoro contrattualmente previsto ed

inquadrate al Liv. 5° di cui al C.C.N.L. Autotrasporto Spedizione Merci e Logistica. La società cooperativa ESDRA esercitava attività di confezionamento ed imballaggi per conto terzi, acquisendo contratti per il tramite gestito dalla società appaltatrice SOA soc. consortile a r.l., di cui la stessa ESDRA faceva parte, rivestendo, pertanto, la veste di subappaltatrice.

Il ricorrente sosteneva di aver prestato attività di lavoro, presso la piattaforma DESPAR di Barletta, in favore di varie aziende committenti, quali la IPA SUD s.r.l. e la MAIORA s.r.l. sino alla cessazione del rapporto di lavoro con la ESDRA per licenziamento. Per le mansioni superiori a quelle proprie del livello di inquadramento contrattuale riconosciutogli e per la non corretta ed adeguata retribuzione corrisposta, rispetto a quella relativa alla quantità di lavoro effettivamente prestata, agiva in giudizio, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di un appalto di manodopera tra committente IPA SUD e SOA scrl ed un contratto di sub-appalto tra SOA e ESDRA nel periodo tra il 13.9.2010 al 31.10.2012; di accertare e dichiarare l'esistenza di un appalto di manodopera tra MAIORA srl e SOA scrl ed un contratto di sub-appalto tra SOA e ESDRA scrl nel periodo tra il 1.11.2012 al 7.4.2013; di accertare il diritto maturato dal ricorrente a vedersi corrispondere differenze retributive maturate nel periodo dal 13.9.2010 al 7.4.2013 e condannare la ESDRA SCRL (subappaltatrice) in solido con la SOA scrl (appaltatrice) e la IPA SUD SpA (committente) e MAIORA (committente) ai sensi dell'art. 29 D.lgvo 276/2003, per la somma complessiva a titolo di differenze retributive di €

Testo oltre rivalutazione monetaria e spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società cooperativa datrice di lavoro ESDRA che, in via pregiudiziale, deduceva la illiceità della domanda come definita dal ricorrente "appalto di manodopera", per essere inammissibile in quanto illegittima e contraria a norme imperative e, nel merito, sollevava la infondatezza della domanda avversaria, contestando l'applicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra le parti del CCNL allegato da controparte, concludendo per il rigetto del ricorso, stante l'insussistenza di residui crediti in favore del ricorrente.

Sia la IPA SUD S.R.L. che la MAIORA s.r.l. costituitesi in giudizio, eccepivano entrambe, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva in relazione, la prima società al periodo dal 1.10.2012 al 7.4.2013 e la seconda dal 13.9.2010 al 30.9.2012. Sollevavano la inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione; la nullità e infondatezza della domanda per contraddittorietà tra petita mediati ed immediati ex adverso prospettati, stante la richiesta giudiziale di accertamento della sussistenza di un appalto di manodopera (figura illecita di appalto) tra IPA SUD (e poi MAIORA) e SOA e di un contratto di sub appalto tra SOA e ESDRA, (ipotesi fraudolenta di pseudoappalto ex art. 29 comma 3), salvo poi chiedere la responsabilità solidale tra committente e appaltatore ex art. 29 comma 2; contraddittorietà anche tra petita e causa petendi, attesa la mancanza di prova della organizzazione di mezzi e del rischio d'impresa, necessarie per poter effettuare una distinzione tra appalto di servizi e appalto di manodopera, tra le aziende subappaltatrici e appaltatrici. Eccepivano altresì la mancata preventiva escussione ex art. 29 II comma e nel merito,

nonché l'infondatezza anche nel merito delle avverse domande, chiedendone il rigetto e formulando domanda trasversale di regresso e manleva nei confronti di SOA e di ESDRA.

Nel giudizio dichiarato poi interrotto per la dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della Esdra srl, non si costituiva la SOA – Società Consortile a r.l..

All'udienza del 26.4.2016, veniva disposta la riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei procedimenti instaurati da altri ex soci lavoratori,.

Nelle more, la ESDRA S.C.R.L. veniva ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e all'udienza del 22.10.2018 la causa veniva dichiarata interrotta.

In data 6.1.2019, i ricorrenti riassumevano il giudizio solo nei confronti di IPA SUD s.r.l., MAIORA s.r.l. e SOA – Società Consortile a r.l., chiamate a rispondere in via solidale, ai sensi degli artt. 29 D.Lgs. 276/2003 e 1676 c.c., dei debiti contratti dalla ESDRA S.C.R.L. nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con i ricorrenti. E precisamente venivano richiesti per aver prestato la propria attività lavorativa presso la piattaforma DESPAR di BARLETTA in Via Trani n. 239, gli importi specificatamente indicati in ricorso.

Si costituivano in giudizio le società convenute che ribadivano e contestavano in fatto e diritto quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi, chiedendo il rigetto del ricorso. In sede di riassunzione si costituiva anche la società consortile Soa eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, la nullità del ricorso ed improseguibilità del giudizio, per non essere stato riassunto nei confronti di ESDRA, nonostante la solidarietà in via sussidiaria, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, con garanzia del beneficio della preventiva escussione. Eccepiva altresì il decorso del termine biennale ex art. 29 D.lgs. 276/2003 dalla cessazione del contratto di appalto e, nel merito, l'inammissibilità della domanda perché illecita, oltre che infondata per erroneità degli importi di cui ai conteggi rivendicati.

All'udienza dell'8.6.2022 la società consortile SOA depositava stato passivo della procedura concorsuale della datrice di lavoro ESDRA in liquidazione coatta amministrativa, con elenco dei crediti ammessi solo per la quota di TFR, unitamente alle transazioni sottoscritte con la curatela del fallimento, dai singoli lavoratori nei rispettivi giudizi di opposizione allo stato passivo ed aventi ad oggetto la rinuncia all'intero credito vantato a titolo di differenze retributive, non ammesse per mancanza di idoneità del titolo attesa la pendenza degli odierni giudizi innanzi al trib. lavoro. Le società convenute committenti, pertanto, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia al credito da parte dei lavoratori. I ricorrenti si opponevano a tale richiesta, eccependo che le rinunce al credito non hanno validità nei confronti delle società committenti, poiché nelle relative transazioni veniva inserita un'apposita clausola di esonero.

Tanto premesso deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Occorre soffermarsi su alcuni aspetti dell'accordo posto in essere in sede fallimentare, onde poter verificare gli effetti e le ricadute sugli odierni contenzioni che, parallelamente e per gli stessi crediti, risultano essere oggetto di accertamento innanzi al giudice del lavoro.

Come risulta dalla documentazione esibita dalla società convenuta all'udienza dell'8.6.2020, nelle more del presente giudizio, tutti i lavoratori, già dal 2017-2018, a seguito della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della datrice ESDRA srl, avvenuta in data 6.9.2017 e che ha conseguentemente comportato la interruzione dei giudizi dichiarati al Giudice del Lavoro il 22.10.2018 e poi successivamente riassunti, avevano presentato istanze di insinuazione al passivo fallimentare per le stesse differenze retributive, oggetto di accertamento innanzi al Tribunale lavoro. La Curatela proprio perché si trattava di pretese creditorie sub iudice del lavoro, e pertanto prive di titolo idoneo all'ammissione del credito, non ammetteva al passivo i relativi importi. Orbene, i giudizi di opposizione al passivo, instaurati dai ricorrenti a seguito del suddetto diniego, venivano però tutti transatti nel 2021. E nei singoli atti transattivi, sottoscritti con la curatela del fallimento, i lavoratori, odierni ricorrenti, addivenivano alla rinuncia delle pretese creditorie, proprio a seguito delle contestazioni mosse in giudizio dalla stessa Curatela fallimentare sulla fondatezza delle somme rivendicate. Per quel che qui interessa, occorre soffermarsi sulla clausola di esclusione di validità delle rinunce ai crediti, inserite nei singoli atti transattivi, laddove espressamente viene previsto *“senza che tale rinuncia possa avere effetto alcuno nei confronti delle aziende asserite originarie committenti IPA SUD srl e MAIORA srl e dell'appaltatrice SOA s.c.c.r.l. e, pertanto, senza che tale rinuncia e successiva modifica dello stato passivo abbia conseguenze o effetti nei confronti del giudizio pendente dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Bari in cui il ricorrente è parte”*. Qualora intervenga una transazione tra il creditore ed uno dei condebitori in solido, proprio allo scopo di evitare collusioni tra condebitore e creditore, nel nostro ordinamento giuridico, è prevista l'applicazione del principio secondo cui gli effetti degli atti compiuti da un condebitore si estendono agli altri in quanto questi possono trarne vantaggio. Infatti, l'art. 1304, comma 1, c.c. sancisce che «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarino di volerne approfittare». Pertanto, il legislatore ha lasciato ai condebitori non transigenti l'opportunità di valutare i pro e i contro dell'accordo e di decidere, appunto, se profittare o meno della transazione, ferma restando, in difetto di tale opzione, la non estensione degli effetti di un contratto al quale si è estranei.

Come evidenziato in recenti pronunce, quanto stabilito dall'art. 1304 comma 1 c.c., *si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne* (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7094- Cassazione civile sez. II, 10/07/2020, n.14711).

E' di tutta evidenza che il presente giudizio riassunto dai lavoratori e originariamente introdotto nei confronti di ESDRA SOCIETA COOPERATIVA S.C.R.L., IPA SUD s.r.l. e SOA – Società Consortile a r.l., è proseguito, proprio a seguito dell'assoggettamento di ESDRA SOCIETA COOPERATIVA S.C.R.L. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nei soli confronti delle odierne convenute, chiamate a rispondere in via solidale, ai sensi degli artt. 29 D.Lgs. 276/2003 e 1676 c.c., dei debiti contratti dalla ESDRA SOCIETA COOPERATIVA S.C.R.L. nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente. La rinuncia ai crediti esercitata dai ricorrenti riguarda per intero le stesse somme rivendicate a titolo di differenze retributive e pretese altresì, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, dalle società convenute committenti e sub appaltatrici, previo accertamento delle stesse da parte del giudice. Orbene, l'aver incluso nei singoli atti transattivi una clausola che circoscriva la validità della transazione ai soli stipulanti, escludendo la possibilità, per gli altri condebitori, di esercitare il diritto di profittare, non può in alcun modo essere ritenuta efficace per escludere un condebitore solidale che, nel caso di specie, trattasi proprio del datore di lavoro, anche alla luce della natura giuridica della responsabilità solidale, laddove comporta come immediata conseguenza la esperibilità dell'azione di regresso a favore di chi ha provveduto per gli altri. E sia la società MAIORA che IPASUD spiegavano domanda trasversale di regresso e manleva nei confronti della società ESDRA e SOA.

La posizione ormai prevalente ed unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, pienamente condivisa dallo scrivente, converge sulla invalidità di tali clausole, ritenendole non ammissibili, perché destinate ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre (cfr. CASS. CIV. 20107/2015 Tribunale Ascoli Piceno sez. lav., 15/01/2021, n.6).

Pertanto, tali tipi di pattuizioni sono da ritenersi inefficaci, posto che l'autonomia negoziale delle parti non può spingersi sino al punto di consentire ai contraenti di menomare i diritti dei terzi estranei al contratto. Ed è proprio la comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti, proprio perché, qualora la transazione riguardi l'intero debito, agli altri obbligati in solido deve sempre essere concessa la possibilità di profittarne, tanto che le clausole dell'accordo transattivo di segno contrario sono del tutto inefficaci. (cfr. Cfr. Cass., S.U., 30 dicembre 2011, n. 30175, in Giust. Civ., 2012, pp. 2627 ss.; Cass., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19541, in www.dejure.it e Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947, in Giust. Civ., 2013, pp. 725 ss. In tema di appalto, si rinvia a Corte appello Lecce sez. lav., 11/11/2016 n.2410, nella quale la Corte d'Appello ha affermato che *«il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo [...] Da tanto deriva che la clausola nr. 5) della transazione è inefficace perché in contrasto con il disposto dell'art. 1304 c.c.*

con la conseguenza che la rinuncia espressa dal lavoratore (al punto 3 delle "condizioni") è estensibile anche ad U.»).

Inoltre, anche in applicazione di quanto previsto dalla disciplina ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, nel testo vigente alla instaurazione del presente giudizio, vero che il creditore può rivolgersi indifferentemente a uno (committente) o all'altro (appaltatore), debitori solidalmente responsabili, ma è altrettanto vero che non costituisce ipotesi di solidarietà in senso stretto l'obbligazione sussidiaria, laddove il debitore sussidiario è tenuto al pagamento solo in quanto il debitore principale non abbia adempiuto o, a seguito di esperimento dell'azione esecutiva, il suo patrimonio sia risultato incapiente. In tal modo la possibilità e la tutela che riserva il legislatore in tema di appalti ai lavoratori di poter pretendere il pagamento a titolo di retribuzione, sia al proprio datore di lavoro che al committente, determina l'insorgere di un collegamento funzionale tra diversi rapporti, in modo che le vicende dell'uno spiegano influenza diretta su quelle dell'altro. La responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 discende da due titoli diversi per l'appaltante e per l'appaltatore: mentre per il primo dipende dal contratto d'appalto ed è diretta conseguenza della previsione contenuta nella disposizione sopra richiamata, per il secondo deriva dalla stipulazione del contratto di lavoro subordinato con i propri dipendenti. L'obbligazione solidale di appaltante ed appaltatore ha, pertanto, carattere unisoggettivo e risponde solo all'interesse del secondo, che ha tratto diretta utilità dalla prestazione dei propri dipendenti. Nei rapporti interni fra debitori la parte di debito del committente è pari a zero, mentre l'intero debito grava sul datore di lavoro/appaltatore. Il committente garantisce al lavoratore l'adempimento di un'obbligazione dell'appaltatore. Per questo motivo, l'esistenza e la validità del debito del committente dipendono da quella dell'appaltatore: se non esiste il diritto del lavoratore dell'appaltatore al pagamento di determinati trattamenti retributivi, viene meno anche la corrispondente responsabilità del committente.

Va ricordato poi che anche in ipotesi di una transazione pro quota, la stessa non è configurabile nelle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, quale è quella di cui all'art. 29, comma 2, in quanto si sostenuto che *non è possibile un accordo transattivo che concerna la quota di debito del garante, posto che lo stesso non è titolare di alcuna parte del debito.*

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, le domande ex art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 formulate dai ricorrenti non possono trovare accoglimento, in virtù della rinuncia espressa dagli stessi nelle transazioni concluse in sede fallimentare e delle quali le società convenute, in qualità di committenti e sub-appaltatrici, tempestivamente hanno dichiarato di volersi avvalere. La pretesa giuridica oggetto del presente giudizio è la stessa sottesa agli atti di transazione intervenuti tra i lavoratori e la curatela della ESDRA, con reciproche concessioni.

Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione sulla res litigiosa.

Le spese si compensano attesa la novità della questione.

P.Q.M.

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in
funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal *Testo*

Testo

Testo nei confronti del Soa S.C.R.L., Ipa sud spa e Maiora srl, così
provvede:

1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Spese compensate

Bari, 28/06/2022.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi